

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 79299501C2**

**CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): I71B07000190005**



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4  
(TRATTO VENEZIA – TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE – GORIZIA  
via Vittorio Locchi, 19 – 34143 Trieste  
ORDINANZA n° 3702 dell'11/09/2008 e s.m.i.

**Ampliamento dell'Autostrada A4 con la terza corsia tratto Quarto  
d'Altino (progr. Km 10+950) - San Donà di Piave (progr. Km 29+500).**

**Fornitura e posa in opera di apparati per sistema automatico di  
rilevamento eventi.**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**La Stazione Appaltante si riserva di apportare rettifiche o integrazioni al bando di gara, al presente disciplinare di gara e alle schede di partecipazione. Le eventuali rettifiche e integrazioni saranno pubblicate nelle “FAQ” della pagina dedicata alla presente procedura del sito internet [www.commissarioterzacorsia.it](http://www.commissarioterzacorsia.it) al percorso “Appalti, Bandi e Avvisi ” - “Bandi attualmente in essere sopra soglia”, entro 10 giorni antecedenti al termine per la presentazione delle offerte. I concorrenti hanno pertanto l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali rettifiche ed integrazioni prima di presentare la domanda di partecipazione.**

**Si precisa che, per il solo invio delle offerte mediante mezzo di comunicazione elettronica così come previsto dall’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente procedura prevede l’utilizzo del cd. “portale appalti” della S.p.A. Autovie Venete, del cui supporto tecnico, operativo e logistico si avvale il Commissario delegato ai sensi dell’art. 2, comma 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i.. Il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete non sarà utilizzato per nessuno altro adempimento o comunicazione della presente procedura di gara, per i quali resta quindi valida unicamente la pagina dedicata alla presente procedura del sito internet [www.commissarioterzacorsia.it](http://www.commissarioterzacorsia.it) al percorso “Appalti, Bandi e Avvisi” - “Bandi attualmente in essere sopra soglia”, nonché le comunicazioni inoltrate via posta elettronica certificata.**

## **1. PREMESSE**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con l’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i., ha nominato il *“Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto d'Altino e Villesse nonché dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia”* (di seguito, il “Commissario delegato” o “Stazione appaltante”).

L’art. 1, comma 1, lettere c) della prefata Ordinanza dispongono che il Commissario Delegato provveda rispettivamente *“alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza”*.

L’art. 1, comma 2, della prefata Ordinanza dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui sopra e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere.

Il Soggetto Attuatore, in ragione di tali presupposti, con decreto a contrarre n° 403 del 21.06.2019, ha deliberato di affidare la fornitura e posa in opera di apparati per sistema automatico di rilevamento eventi da attivare nell’ambito dell’Ampliamento dell’Autostrada A4 con la terza corsia tratto Quarto d’Altino (progr. Km 10+950) - San Donà di Piave (progr. Km 29+500).

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nelle province di Treviso e Venezia (codici NUTS: ITH34 e ITH35).

La Stazione appaltante è il Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia – Trieste) ed il raccordo Villesse – Gorizia, Via Vittorio Locchi n. 19 - 34143 Trieste.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è l’ing. Enrico Razzini, domiciliato per la carica c/o Commissario delegato - Via Vittorio Locchi n. 19 - 34143 Trieste tel. 040/3189111, telefax 040/3189313, P.E.C.: [gare@pec.commissarioterzacorsia.it](mailto:gare@pec.commissarioterzacorsia.it).

Il profilo dell’amministrazione aggiudicatrice è [www.commissarioterzacorsia.it](http://www.commissarioterzacorsia.it).

Si rappresenta che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2018, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020, fermo restando che la fattispecie non avrà effetti sulla

presente procedura di gara in virtù delle disposizioni di seguito riportate.

Si precisa che in qualsiasi momento la S.p.A. Autovie Venete potrà subentrare al Commissario delegato in qualità di Stazione appaltante nella presente procedura di gara o nel successivo contratto. Analogamente, in qualsiasi momento il nuovo soggetto concessionario autostradale (l'attuale concessione della S.p.A. Autovie Venete è scaduta il 31.03.2017) potrà subentrare al Commissario delegato o alla S.p.A. Autovie Venete in qualità di Stazione appaltante nella presente procedura di gara o nel successivo contratto. Il subentro non comporterà alcun onere o vantaggio per i concorrenti e l'aggiudicatario, né da parte del Commissario delegato, né da parte di S.p.A. Autovie Venete, né da parte del nuovo soggetto Concessionario.

Il subentrante potrà proseguire, sospendere, modificare, prorogare, annullare o revocare la procedura di gara, senza che i concorrenti e/o l'eventuale aggiudicatario possano avanzare pretese di nessun genere né nei confronti del Commissario delegato, né nei confronti della S.p.A. Autovie Venete né nei confronti del nuovo Concessionario.

Il subentrante nel contratto potrà proseguire il rapporto contrattuale in essere o recedere dal contratto stesso e in tal caso sarà tenuto a corrispondere all'Operatore Economico unicamente quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico, a nessun titolo, né da parte del Commissario delegato né da parte del nuovo Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete.

Nel caso in cui non avvenga il subentro nel contratto da parte del nuovo Concessionario, la S.p.A. Autovie Venete potrà recedere dal contratto stesso corrispondendo all'appaltatore unicamente quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico a nessun titolo, né da parte del nuovo Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende i seguenti allegati:

La documentazione di gara comprende:

1. Link progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con i contenuti ivi previsti, comprensivo, dei seguenti documenti: Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo, Capitolato Speciale d'Appalto prestazionale, Elenco prezzi unitari e analisi manodopera, computo metrico estimativo, Planimetria generale, Planimetria dei siti d'installazione, progetto supporti e staffe, cronoprogramma, Lista delle lavorazioni, Schema di contratto;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara;
4. Scheda 1 – “Domanda di Partecipazione”;
5. Scheda 1 bis – “Operatore Economico componente di un Raggruppamento temporaneo, di un consorzio ordinario, di un GEIE o di un'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete”;
6. Scheda 2 – “Informazioni sull'operatore economico e altre dichiarazioni”;
7. Scheda 3 - “Offerta economica” relativa ad ognuno dei singoli Lotti;
8. D.G.U.E.;
9. Schema di contratto
10. Schema di Protocollo Operativo Monitoraggio Flussi Finanziari;
11. Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.G. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia del 12 maggio 2009 (prot. Commissario Atti/39);
12. Decreto a contrarre.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.commissarioterzacorsia.it>, (nella pagina dedicata alla presente procedura al percorso “Appalti, Bandi e Avvisi” - “Bandi attualmente in essere sopra soglia”).

Il solo allegato 1 è scaricabile in formato .pdf accedendo al seguente sito FTP (File Transfer Protocol): <http://share.autovie.net>. Per l'accesso dovranno essere utilizzate le credenziali che saranno fornite tramite posta elettronica certificata P.E.C., entro 48 ore lavorative dalla richiesta da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C. [gare@pec.commissarioterzacorsia.it](mailto:gare@pec.commissarioterzacorsia.it).

## **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite PEC all'indirizzo [gare@pec.commissarioterzacorsia.it](mailto:gare@pec.commissarioterzacorsia.it), entro le **ore 12.00** del giorno **16.09.2019**. Pertanto, le richieste di chiarimenti pervenute dopo tale termine potranno non essere prese in considerazione.

L'oggetto della P.E.C. dovrà riportare la dicitura "quesito" seguita dal CIG della procedura. In caso contrario, la Stazione appaltante non potrà essere considerata responsabile per l'eventuale mancata risposta alla richiesta di chiarimento.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nelle "FAQ" della pagina dedicata alla presente procedura del sito internet [www.commissarioterzacorsia.it](http://www.commissarioterzacorsia.it) al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia", nonché mediante PEC esclusivamente al soggetto che ha inoltrato la richiesta.

Non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale.

Costituisce un onere dei concorrenti esaminare il contenuto delle risposte pubblicate, rimanendo la Stazione appaltante dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

Tutte le richieste e le relative risposte si daranno per conosciute da tutti i concorrenti che presenteranno offerta.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti sono tenuti ad indicare, all'atto dell'iscrizione al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [gare@pec.commissarioterzacorsia.it](mailto:gare@pec.commissarioterzacorsia.it) e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti all'atto dell'iscrizione al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, professionisti associati, società di professionisti, società di ingegneria, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'indirizzo di posta elettronica PEC indicato all'atto dell'iscrizione al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, associati, consorziati o, in qualsiasi modo riuniti.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto le prestazioni, per ragioni tecniche e di buon funzionamento, devono essere eseguite dal medesimo Operatore economico, essendo strettamente correlate tra loro.

<i>Descrizione servizi</i>	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Fornitura di apparati per il Sistema Rilevamento Eventi	32323500-8	P	€ 1.625.805,88
<b>Importo totale delle prestazione soggetto a ribasso</b>			<b>€ 1.625.805,88</b>

L'importo totale dell'appalto, da liquidare a misura, è pari a € **1.637.577,12.-**; tale importo è al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché comprensivo dei costi della sicurezza da interferenze.

L'importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a € 11.771,24.-, I.V.A. e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'importo totale posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 751.682,33.-, I.V.A. e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, e sono soggetti a ribasso.

Il costo complessivo stimato della manodopera è stato ottenuto sommando i costi unitari dei singoli lavoratori moltiplicati per le quantità orarie stimate sulla base di progetti analoghi e analisi di mercato. A tale scopo è stato utilizzato il prezzario Anas 2016 Direzione Ingegneria e Verifiche - Costi Elementari e Impianti Tecnologici.

L'appalto è finanziato con fondi della S.p.A. Autovie Venete.

### 4. DURATA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E OPZIONI

#### 4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

#### 4.2 OPZIONI E RINNOVI

Non sono previste opzioni o rinnovi.

### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 e dell'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È fatto divieto al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È fatto divieto al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità

rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009 (allegato al presente disciplinare) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

La mancata accettazione delle clausole contenute nello Schema di Protocollo Operativo Monitoraggio Flussi Finanziari (allegato al presente disciplinare) costituisce causa di esclusione dalla gara.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per l'installazione e manutenzione di impianti di videosorveglianza, antintrusione, controllo accessi, rilevazione incendi ed altri sistemi per la sicurezza di persone, aree pubbliche e private, sistemi informatici e siti sensibili;

### **7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

- b) Fatturato globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili di € 1.091.718,00.- IVA esclusa; l'importo individuato è proporzionato al valore dell'appalto (pari a 2/3 di esso) ed inoltre tale requisito consente in via propedeutica un apprezzamento di affidabilità del concorrente, fermo restando la frazionabilità del requisito in caso di raggruppamenti temporanei e la possibilità del ricorso all'avvalimento;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- per le Società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

#### **- Operatore economico stabilito in Paesi terzi**

Relativamente ai predetti punti 7.1 e 7.2, per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, si applicano gli artt. 45 comma 1, 49, 83 comma 3, e 86 commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I medesimi operatori dovranno presentare documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre, ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

### **7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

- c) Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio forniture analoghe di importo complessivo minimo pari a € 1.637.577,00.- al netto dell'I.V.A..

Si specifica che verranno considerate "analoghe" le forniture, con posa in opera nonché la manutenzione di dispositivi, apparecchiature e materiali necessari per la realizzazione di sistemi di monitoraggio e sicurezza per la protezione di infrastrutture critiche e/o siti industriali/commerciali. L'Operatore Economico dovrà comunque dimostrare di aver realizzato almeno un sistema hardware/software di rilevamento automatico degli eventi correlati al traffico basato su apparecchiature radar, per un importo non inferiore a € 150.000,00.

L'offerta dovrà essere corredata dall'elenco delle forniture analoghe svolte con la precisazione, per ciascuna di esse, del committente pubblico o privato, dell'importo netto contrattuale, del periodo di svolgimento delle stesse.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici o privati mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

L'impegno a costituire il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti, deve elencare tutti gli operatori economici partecipanti con le rispettive quote di partecipazione e la descrizione delle prestazioni che saranno svolte da ciascuno, nonché l'operatore economico che assumerà il ruolo di capogruppo/mandatario mediante la compilazione della scheda 1, allegata al bando di gara.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti (costituito o costituendo) di tipo orizzontale, nonché in caso di aggregazione di imprese di rete e di GEIE, ai sensi del secondo periodo del comma 8 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'operatore economico capogruppo/mandatario è richiesto, pena l'esclusione dalla gara, il possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale nella misura minima del 40%, mentre agli operatori economici mandanti/consorziati è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché il raggruppamento/consorzio raggiunga, nella sua interezza, l'importo globale richiesto.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Si specifica che i requisiti speciali di cui dispone ciascun operatore economico devono consentire lo svolgimento della prestazione che assume nell'ambito del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso di abilitazione idonea all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dai soggetti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni.

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: all'operatore economico capogruppo/mandatario nella misura minima del 40 % mentre agli operatori economici mandanti/consorziate nella misura minima del 10 %, purché il raggruppamento/consorzio raggiunga nella sua interezza l'importo globale richiesto. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo a forniture analoghe di cui al punto 7.3 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: all'operatore economico capogruppo/mandatario nella misura minima del 40 % mentre agli operatori economici mandanti/consorziate nella misura minima del 10 %, purché il raggruppamento/consorzio raggiunga nella sua interezza l'importo globale richiesto. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

## **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al punto 7.2 c) e 7.3 d), ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 47 comma 2-bis del predetto D. Lgs. n 50/2016 e s.m.i. 2-bis. la sussistenza dei requisiti richiesti nel bando di gara è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziate. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziate sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziate. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziate nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, come meglio specificato nell'art. 15 del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede tramite P.E.C., secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **9. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

## **10. GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA**

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 2 % dell'importo a base d'asta, e precisamente pari ad Euro 9.416,00.- (novemilaquattrocentosedici/00).-, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, come specificato all'art. 93, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a scelta del concorrente in una delle seguenti forme:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) bonifico bancario sul conto corrente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, codice IBAN IT 16 T 01030 02230 000002650093 intestato alla S.p.A. Autovie Venete avente ad oggetto "costituzione deposito cauzionale per partecipazione alla procedura di gara CIG 79299501C2";
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al solo consorzio; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la polizza fideiussoria ovvero la fideiussione bancaria dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che faranno parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto n° 31 dd. 19.01.2018 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per 360 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;

- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005).

La garanzia dovrà essere sottoscritta digitalmente anche dal concorrente. Se trattasi di costituendo R.T.I./consorzio ordinario non ancora costituito dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Se trattasi di R.T.I. o consorzio ordinario costituito dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario/capofila.

Analogamente anche l'eventuale ricevuta di deposito dei titoli del debito pubblico presso una tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, o di avvenuto pagamento del bonifico dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione ed essere sottoscritta digitalmente dal concorrente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che la garanzia provvisoria e/o l'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria è svincolata/restituita dalla Stazione appaltante ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto.

Il concorrente si impegna, qualora risultasse aggiudicatario, a prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice all'atto della stipula del contratto di appalto.

Il concorrente si impegna, qualora risultasse aggiudicatario, a presentare prima della sottoscrizione del contratto apposita polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante e da terzi nell'espletamento del servizio aggiudicato, avente massimale per singolo sinistro non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo, sui siti dove dovranno essere installati i prodotti oggetto della fornitura, è obbligatorio in virtù della variabilità sia del tracciato autostradale sia dei siti di installazione e della potenziale resa dei sensori radar previsti nel capitolato tecnico: Tale sopralluogo si rende necessario per verificare l'adeguatezza dei sensori proposti in fase di gara, ed al fine di poter evidenziare le prestazioni effettivamente ottenibili nella documentazione tecnica che verrà allegata alla offerta presentata.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

A tal fine il concorrente dovrà prendere appuntamento con la Direzione Sviluppo Organizzazione ed Innovazione Tecnica – U.O. Impianti Tecnologici della S.p.A. Autovie Venete, telefonando al numero 0432/925328 o 0432/925368 con orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì entro il giorno **16.09.2019**.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, GEIE, società o associazione di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico/ socio/ associato di uno degli operatori economici raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila/società/associazione.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando può effettuare il sopralluogo singolarmente: in tal caso dovranno essere inserite nella busta "A – Documentazione Amministrativa" tutte le attestazioni rilasciate agli operatori che hanno proceduto ad effettuare il sopralluogo.

In caso di consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

A seguito della presa visione sarà redatta dalla Stazione Appaltante in duplice copia originale l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo; una copia sarà consegnata al concorrente, che la dovrà inserire nella busta "A – Documentazione Amministrativa" mentre l'altra sarà trattenuta dalla Stazione Appaltante per la verifica del requisito di avvenuto sopralluogo in sede di gara.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **140,00.- (centoquaranta/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005 e s.m.i..

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Per il solo invio delle offerte in modalità telematica così come previsto dall'art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente procedura prevede l'utilizzo del cd. "portale appalti" della S.p.A. Autovie Venete, del cui supporto tecnico, operativo e logistico si avvale il Commissario delegato ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i..

E' possibile accedere al portale appalti della S.p.A. Autovie Venete sia dalla pagina dedicata alla presente procedura del sito internet [www.commissarioterzacosia.it](http://www.commissarioterzacosia.it) al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia", sia direttamente tramite l'indirizzo:

- [https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare\\_bandi\\_lista.wp](https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_bandi_lista.wp)

Le regole di utilizzo del portale appalti sono disponibili al link "Regole piattaforma e-procurement" del menù informazioni, ovvero all'indirizzo:

- [https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare\\_doc\\_regolamento.wp](https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_regolamento.wp)

Si raccomanda la lettura delle regole di utilizzo che devono essere accettate in fase di registrazione al portale.

Il Gestore del Sistema è Maggioli S.p.A. – divisione Eldasoft.

Si precisa che il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete sarà utilizzato esclusivamente per l'invio dell'offerta in modalità telematica. Il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete non sarà utilizzato per nessuno altro adempimento o comunicazione della presente procedura di gara, per i quali resta quindi valida unicamente la pagina dedicata alla presente procedura del sito internet [www.commissarioterzacosia.it](http://www.commissarioterzacosia.it) al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia", nonché le comunicazioni inoltrate via posta elettronica certificata all'indirizzo inserito in fase di registrazione al portale.

#### ***Registrazione al portale appalti***

Per l'invio dell'offerta è preliminarmente necessario registrarsi al portale. Le istruzioni per procedere alla registrazione sono disponibili al link "Accesso Area Riservata" del menù informazioni del portale appalti, ovvero all'indirizzo:

- [https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare\\_doc\\_accesso\\_area\\_riserv.wp](https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp)

In caso il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, contratto di rete è sufficiente che il solo mandatario/capogruppo si registri al portale appalti.

L'indirizzo di posta elettronica certificata PEC inserita in fase di registrazione al portale appalti sarà quella utilizzata per le comunicazioni di cui al paragrafo 2.3.

#### ***Invio dell'offerta***

Per l'invio dell'offerta da parte dell'operatore economico già registrato è disponibile una specifica guida al link "Istruzioni e manuali" del menù informazioni del portale appalti, ovvero all'indirizzo:

- [https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_istruzioni.wp)

Inoltre, per la risoluzione di eventuali problemi tecnici in fase di registrazione e/o presentazione dell'offerta è disponibile un servizio di assistenza tecnica al link "Assistenza tecnica" del menù informazioni del portale appalti, ovvero al seguente indirizzo:

[https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare\\_doc\\_assistenza\\_tecnica.wp](https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp)

Si richiama l'attenzione del concorrente sull'operatività di tale servizio riportata nel sito, che prevede degli specifici orari ed un termine, con riferimento alla data ultima di presentazione dell'offerta, oltre il quale l'assistenza non è assicurata.

In particolare si precisa che il servizio di assistenza tecnica è **assicurato sino a 48 ore** prima dei termini per la presentazione delle offerte, da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30 **esclusi giorni festivi**; dopo tale termine non sarà garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile per la presentazione dell'offerta.

Il predetto servizio è volto unicamente alla risoluzione di problematiche di carattere tecnico/operativo nell'inserimento delle documentazioni sul portale; lo stesso non potrà fornire chiarimenti su aspetti concernenti la procedura, la documentazione di gara richiesta e la procedura telematica in genere.

L'offerta deve essere inviata entro le ore **12.00** del giorno **25.09.2019** esclusivamente tramite il portale appalti della S.p.A. Autovie Venete.

Il tempo della piattaforma telematica del portale appalti è costantemente indicato a margine di ogni schermata della piattaforma ed è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC(IEN) di cui al D.M. 30 novembre 1993 n. 591.

Non saranno ammesse offerte pervenute in modalità cartacea o tramite posta elettronica certificata PEC.

La piattaforma telematica utilizzata dal portale appalti prevede il caricamento dei documenti costituenti l'offerta del concorrente nelle seguenti buste telematiche:

“A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

“B - OFFERTA TECNICA”

“C - OFFERTA ECONOMICA”

I documenti costituenti l'offerta sono illustrati ai paragrafi seguenti.

Ciascun singolo documento da caricare non può superare la dimensione massima di 15 MB.

Ciascuna busta telematica non può complessivamente superare la dimensione massima di 50 MB.

Si segnala che per procedere in modo ottimale al caricamento dei documenti è necessario connettere alla piattaforma telematica una singola utenza che dovrà effettuare il logout al termine di ogni sessione di lavoro.

Si precisa, inoltre, che i documenti caricati durante una sessione di lavoro non sono salvati in maniera permanente sulla piattaforma sino a che non viene premuto il pulsante “salva documenti”.

In ragione della dimensione dei documenti e delle capacità di trasmissione dati del concorrente e delle linee utilizzate, può variare il tempo di caricamento dell'offerta. Si precisa a tal riguardo che non saranno accettate offerte che alla scadenza del termine per la loro presentazione non siano state completamente caricate ed inoltrate definitivamente. Rimane quindi ad esclusivo rischio del concorrente il caricamento e l'inoltro dell'offerta entro il termine indicato.

La presenza all'interno delle buste telematiche di documenti che non risultano visualizzabili rimane di esclusiva responsabilità dei concorrenti che sono tenuti alla verifica della loro integrità prima dell'inoltro dell'offerta.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono caricare sulla piattaforma telematica una nuova offerta in sostituzione della precedente che deve essere preventivamente eliminata dal concorrente stesso.

Si precisa che, ad eccezione dell'indirizzo PEC, le informazioni ed i dati che saranno considerati ai fini della presente procedura sono unicamente quelle presenti nella documentazione caricata nelle buste di gara e non quelli inseriti sulla piattaforma telematica nel portale appalti in fase di registrazione o di invio dell'offerta.

### ***Sottoscrizione dei documenti di gara***

Si precisa che per poter presentare l'offerta, il legale rappresentante del concorrente, nonché di tutti gli altri operatori economici eventualmente tenuti a sottoscrivere l'offerta e/o altre dichiarazioni in essa contenute, dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID, (ex DigitPA) previsto dall'art. 29, comma 1 del

D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6 giugno 2009, n. 129).

Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:

- Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche".
- Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle condizioni indicate al comma 4 dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più file privi di firma digitale. La firma digitale deve essere apposta su ogni singolo file.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE ed il PASSOE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sono preferibilmente redatte sulle schede allegare al presente disciplinare e messe a disposizione alla pagina dedicata alla presente procedura del sito internet [www.commissarioterzacosia.it](http://www.commissarioterzacosia.it) al percorso "Appalti, Bandi e Avvisi" - "Bandi attualmente in essere sopra soglia".

Nel "portale appalti", messo a disposizione dell'Operatore Economico, sono disponibili per la compilazione le stesse schede anche in formato rtf.

Stante la possibilità di una non corretta visualizzazione delle stesse in formato .rtf da parte di alcuni programmi, si raccomanda di verificare la sua corrispondenza con quanto pubblicato in formato pdf prima di procedere alla loro compilazione e sottoscrizione.

Qualora alcune dichiarazioni richieste ai sensi del presente Disciplinare non siano presenti nelle schede, le stesse dovranno essere predisposte autonomamente dal concorrente secondo i contenuti e le modalità di volta in volta indicate nello stesso Disciplinare.

Il dichiarante allega copia in formato elettronico sottoscritta digitalmente di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più schede distinte).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

### ***Lingua dell'offerta***

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Si procederà invece all'esclusione del concorrente in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta B.

#### **Validità dell'offerta**

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 12 mesi, pari a 365 giorni naturali e consecutivi, dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è comunque facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica “A – *Documentazione amministrativa*” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si specifica che ogni operatore economico concorrente, qualunque sia la sua forma giuridica (singola impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio, ecc.) deve presentare una singola busta telematica “Busta A – Documentazione Amministrativa”.

### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo e preferibilmente mediante la compilazione della scheda 1 contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio ordinario di concorrenti, RTI, consorzio stabile, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara nella scheda 1; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta:

- nel caso di operatore singolo, dall'operatore stesso;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di GEIE dal soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza del GEIE, la cui titolarità deve essere dimostrata allegando la necessaria documentazione probatoria;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i;
- b. copia conforme all'originale della/e procura/e oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di partecipazione associata (mandataria/mandanti; capofila/consorziate) ciascun operatore economico deve compilare e sottoscrivere la scheda 1-bis da allegare alla domanda di partecipazione, con la quale tra l'altro dichiara di aver sottoscritto/assume l'impegno a sottoscrivere il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria/capofila.

Ciascun operatore economico, ivi inclusi i singoli consorziati indicati per l'esecuzione della prestazione da parte del consorzio concorrente o i singoli operatori costituenti il RTI, deve, inoltre, compilare la scheda 2, da allegare alla domanda di partecipazione.

Ai fini dell'assolvimento dell'apposizione del bollo sulla domanda di partecipazione il concorrente deve inserire nella busta telematica A la scansione della prima pagina della domanda di partecipazione con l'apposizione della marca da bollo debitamente annullata, ovvero porre in essere quanto previsto dalla normativa vigente per assolvere l'adempimento richiesto (es. marca da bollo temporale digitale).

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul "portale appalti" dedicata al presente appalto, secondo quanto di seguito indicato.

In conformità a quanto disposto nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2018, il DGUE firmato digitalmente, deve essere inserito nella busta A.

Il DGUE, messo a disposizione sul predetto "portale appalti" in formato .rtf, nella sezione dedicata ai concorrenti, dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente; il predetto DGUE può essere unicamente compilato e non può essere modificato in altro modo. Sul medesimo sito, nella sezione dedicata alla pubblicazione del bando, è disponibile il medesimo DGUE anche in formato PDF da utilizzare per confronto. Infatti, stante la possibilità di una non corretta visualizzazione del DGUE in formato .rtf da parte di alcuni programmi, si raccomanda di verificare la sua corrispondenza con il DGUE fornito in formato PDF prima di procedere alla sua compilazione.

La mancanza o l'incompletezza del DGUE in formato elettronico conforme alle indicazioni sopra fornite comporterà l'attivazione della procedura ex art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega alla domanda di partecipazione:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

5) PASSOE dell'ausiliaria sottoscritto digitalmente dalla stessa ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" dovrà essere presentata:

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D. M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D. L. 78/2010, e s.m.i. conv. in L. 122/2010 e s.m.i.) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D. M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si richiama il Comunicato del Presidente A.N.AC. del 8 novembre 2017 in merito alla dichiarazione del legale rappresentante per conto di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80.

Qualora il concorrente non utilizzi il DGUE disponibile sulla pagina dedicata alla presente procedura, si ricorda che deve essere allegata alla domanda anche una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 14.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2. c) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3. d) del presente disciplinare;

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato, sottoscritto digitalmente:

- nel caso di concorrente singolo, dall'operatore stesso;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento da tutte le imprese ausiliarie.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Il concorrente rende – tra l'altro - le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in alternativa è sufficiente la compilazione del DGUE in formato rtf messo a disposizione sul “portale appalti” nella sezione dedicata ai concorrenti, della Parte III, Sez. D, dove sono stati aggiunti i riferimenti alle predette disposizioni di Legge);
2. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara, qualora tenuto all'iscrizione, tramite la compilazione della scheda 2, l'iscrizione nel registro dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
4. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, il possesso di abilitazione idonea all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto;
5. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, la propria posizione previdenziale e la sua assoggettabilità agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.;
6. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, di aver preso visione dei documenti propedeutici all'evasione dell'appalto in oggetto pubblicati dalla Stazione Appaltante;
7. dichiara di possedere il requisito di capacità economico e finanziaria di cui al p.to 7.2 c), da rendere mediante la compilazione del DGUE in corrispondenza della Parte IV, Sez. B, punto 1a);
8. dichiara di possedere il requisito di capacità tecnico e professionale di cui al p.to 7.3 d) da rendere mediante la compilazione del DGUE in corrispondenza della Parte IV, Sez. B, punto 2a);
9. dichiara, tramite la compilazione della scheda 1, remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;
  - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
10. accetta, tramite la compilazione della scheda 1 senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
11. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, di essere edotto in merito agli obblighi del protocollo di legalità;
12. accetta, tramite la compilazione della scheda 2, lo Schema di Protocollo Operativo Monitoraggio Flussi Finanziari allegato alla documentazione di gara;
13. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e reperibile al sito [www.commissarioterzacorsia.it](http://www.commissarioterzacorsia.it) alla sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
14. si impegna, tramite la compilazione della scheda 1, a prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'atto della stipula del contratto.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” il seguente paragrafo:

15. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D. M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D. L. 78/2010 e s.m.i., conv. in L. 122/2010 e s.m.i., oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D. M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero (la dichiarazione non è presente nelle schede allegate al disciplinare e deve pertanto essere predisposta dal concorrente secondo quanto disposto dal presente disciplinare);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il seguente paragrafo:

16. si impegna, tramite la compilazione della scheda 2, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
17. indica, a mezzo della compilazione della scheda 1, domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA nonché indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
18. tramite la compilazione della scheda 1, autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione di diniego all'autorizzazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con apposita ulteriore autodichiarazione da allegare all'offerta tecnica, fermo restando che ai sensi del comma 6 dello stesso art. 53 l'accesso potrà essere comunque consentito ai fini della difesa in giudizio degli interessi dell'istante. In caso di richiesta di "accesso agli atti" i contenuti di tale autodichiarazione saranno oggetto di specifica istruttoria da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
19. attesta, tramite la compilazione della scheda 2, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il seguente paragrafo:

20. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la dichiarazione non è presente nelle schede allegate al disciplinare e deve pertanto essere predisposta dal concorrente secondo quanto disposto dal presente disciplinare).

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Le dichiarazioni integrative sono rese e sottoscritte digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 20;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti e consorzi stabili:
  1. dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 20;
  2. da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 11 (obblighi protocollo legalità); n. 12 (obbligo Protocollo Operativo Monitoraggio Flussi Finanziari); n. 13 (codice di comportamento); n. 15 (operatori aventi sede in paesi inseriti nelle "black list"); n. 16 (operatori non residenti in Italia); n. 18 (privacy) e, ove pertinente, n. 19 (concordato preventivo).

Le aggregazioni di rete di cui al punto 5 del presente disciplinare si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, rese e sottoscritte digitalmente da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 11 (obblighi protocollo legalità); n. 12 (obbligo Protocollo Operativo Monitoraggio Flussi Finanziari); n. 12 (codice di comportamento); n. 15 (operatori aventi sede in paesi inseriti nelle "black list"); n. 16 (operatori non residenti in Italia); n. 19 (privacy) e, ove pertinente, n. 20 (concordato preventivo).

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 20 sono rese compilando le schede 1, 1-bis e 2 qualora in esse presenti. Le ulteriori dichiarazioni non presenti nelle schede devono essere rese mediante autodichiarazione ai sensi del degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione o quali sezioni interne alla domanda medesima aggiunte dal concorrente.

Nel caso di concorrente singolo devono essere compilate e sottoscritte digitalmente le schede 1 e 2.

Nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire la scheda 1 deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi. Ciascun operatore economico raggruppando/consorziando deve inoltre compilare e sottoscrivere digitalmente una propria scheda 1-bis e 2.

Nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti la scheda 1 deve essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico mandatario/capogruppo. Ciascun operatore economico raggruppato/consorziato deve inoltre compilare e sottoscrivere digitalmente una propria scheda 1-bis e 2.

Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile la scheda 1 deve essere sottoscritta digitalmente dal consorzio stabile. Il consorzio stabile stesso e ciascun consorziato indicato per l'esecuzione della prestazione devono compilare e sottoscrivere digitalmente una propria scheda 2.

Tutte le schede 1bis e 2, nonché le ulteriori dichiarazioni, sono sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti.

Le schede e le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente da procuratore dotato di idonea procura.

### **15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione, i seguenti documenti, sottoscritti digitalmente, di cui ai punti successivi:

21. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
22. (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
23. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. Il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante di ogni operatore economico componente il costituendo raggruppamento. In caso di consorzio stabile il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ogni operatore economico consorziato indicato per l'esecuzione del servizio. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, alla domanda di partecipazione deve essere allegato anche il PASSOE relativo all'ausiliaria, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria.
24. documento attestante la garanzia provvisoria, di cui al punto 10 del presente disciplinare;
25. impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
26. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
27. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

28. attestato di avvenuto sopralluogo.

Le suddette dichiarazioni non presenti nelle schede allegate al presente disciplinare dovranno essere rese mediante autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico tenuto a rilasciarle, o da procuratore dotato di idonea procura da allegare, unitamente ad un documento di identità, alla dichiarazione.

### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1 del presente disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..
- dichiarazione, tramite la compilazione della scheda 1, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le parti ovvero le percentuali delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, ovvero firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione, tramite la compilazione della scheda 1, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario/capogruppo, tramite la compilazione della scheda 1-bis;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, tramite la compilazione della scheda 1-bis;
  - c. dichiarazione, tramite la compilazione della scheda 1, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le parti ovvero la percentuale di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

La busta telematica "**B - Offerta tecnica**" contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati:

- a. relazione contenente l'offerta tecnica;
- b. eventuali allegati alla relazione.

Tali documenti, costituenti l'offerta tecnica, sono predisposti, con riferimento agli elementi e subelementi indicati al successivo punto 18.1, come di seguito descritto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, ed in particolare nel Capitolato Speciale - Norme Generali e Norme Tecniche, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica, intendendosi per essa ciascun singolo file caricato sulla piattaforma telematica del portale appalti, dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Si precisa che l'offerta tecnica non deve riportare riferimenti all'importo offerto, che è invece oggetto della proposta economica del concorrente inserita nella busta telematica "**C - Offerta economica**". Pertanto, nel caso dalla lettura dell'offerta tecnica sia possibile risalire all'offerta economica, il concorrente sarà escluso dalla gara.

L'offerta tecnica deve essere incondizionata, a pena di esclusione.

La relazione contenente l'offerta tecnica dovrà essere organizzata in quattro capitoli, ognuno dei quali corrispondenti ad uno degli elementi T come di seguito dettagliato.

### **Elemento T1 - Qualità hardware dei dispositivi RADAR**

Le proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale Prestazionale dovranno essere riepilogate in un documento strutturato in maniera coerente con la suddivisione in 11 (undici) Sub-elementi, dettagliati al successivo paragrafo 18, relativi al presente elemento T1, al fine di mettere in evidenza le proposte formulate e per una più agevole comparazione delle stesse.

In particolare la valutazione sarà effettuata sulla base delle caratteristiche tecnologiche, meccaniche, elettriche e funzionali dichiarate per i dispositivi RADAR proposti, evidenziate nella relazione tecnica descrittiva e relativi allegati inseriti nella busta contenente l'offerta tecnica.

I dispositivi proposti dovranno rispondere alle normative applicabili nello specifico ambito d'installazione e dovranno disporre della marcatura CE.

Il documento presentato non dovrà superare in totale le 15 (quindici) facciate formato A4 (escludendo eventuale copertina e l'indice) utilizzando lo stile Times New Roman, altezza 12, interlinea 1 con bordi pagina normali (2,5 cm superiore, 2 cm gli altri) per un massimo di 51 righe di testo per pagina; potranno inoltre essere inseriti ulteriori allegati tecnici, che non potranno comunque superare le 10 (dieci) facciate formato A4 o A3 per eventuali elaborati grafici.

### **Elemento T2 - Qualità software della piattaforma AID e del Middleware centrale**

Le proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale Prestazionale dovranno essere riepilogate in un documento strutturato in maniera coerente con la suddivisione in 4 (quattro) Sub-elementi, dettagliati al successivo paragrafo 18, relativi al presente elemento T2, al fine di mettere in evidenza le proposte formulate e per una più agevole comparazione delle stesse.

In particolare la valutazione sarà effettuata sulla base della descrizione delle qualità e delle caratteristiche dei prodotti software proposti e relative al funzionamento, al controllo e alla manutenzione della piattaforma AID. Verranno inoltre valutate le qualità dei prodotti software per la gestione centralizzata del sistema, la sua integrazione con il *Centro Radio Informativo* e la scalabilità del sistema nel suo complesso evidenziate nella relazione tecnica descrittiva, e relativi allegati, inseriti nella busta contenete l'offerta tecnica.

Il documento presentato non dovrà superare in totale le 30 (trenta) facciate formato A4 (escludendo eventuale copertina e l'indice) utilizzando lo stile Times New Roman, altezza 12, interlinea 1 con bordi pagina normali (2,5 cm superiore, 2 cm gli altri) per un massimo di 51 righe di testo per pagina; potranno inoltre essere inseriti ulteriori allegati tecnici, che non potranno comunque superare le 8 (otto) facciate formato A4 o A3 per eventuali elaborati grafici.

### **Elemento T3 - Certificazioni e competenze**

Le certificazioni e le competenze documentabili, rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale Prestazionale, dovranno essere riepilogate in un documento strutturato in maniera coerente con la suddivisione in 4 (quattro) Sub-elementi, dettagliati al successivo paragrafo 18, relativi al presente elemento T3, al fine di mettere in evidenza le proposte formulate e per una più agevole comparazione delle stesse.

In particolare la valutazione sarà effettuata sul possesso, documentato alla data di presentazione dell'offerta, di certificazioni e competenze relative alla realizzazione di impianti AID che utilizzino le tecnologie proposte in contesti simili a livello nazionale o europeo e la disponibilità di risultati da misurazioni in campo che comprovino le qualità di rilevamento dei sensori stessi evidenziate nella relazione tecnica descrittiva e relativi allegati, inseriti nella busta contenente l'offerta tecnica.

Il documento presentato non dovrà superare in totale le 15 (quindici) facciate formato A4 (escludendo eventuale copertina e l'indice) utilizzando lo stile Times New Roman, altezza 12, interlinea 1 con bordi pagina normali (2,5 cm superiore, 2 cm gli altri) per un massimo di 51 righe di testo per pagina; potranno inoltre essere inseriti ulteriori allegati tecnici e curricula, che non potranno comunque superare le 20 (venti) facciate

formato A4.

#### **Elemento T4 - Servizi supplementari e assistenza**

Le proposte migliorative relative al servizio di manutenzione rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale Prestazionale dovranno essere riepilogate in un documento strutturato in maniera coerente con la suddivisione in 2 (due) Sub-elementi, dettagliati al successivo paragrafo 18, relativi al presente elemento T4, al fine di mettere in evidenza le proposte formulate e per una più agevole comparazione delle stesse.

In particolare la valutazione sarà effettuata sulla base delle prestazioni offerte in garanzia e in una eventuale fase successiva che include i servizi di manutenzione e assistenza al personale della Stazione Appaltante, evidenziate nella relazione tecnica descrittiva e relativi allegati inseriti nella busta contenete l'offerta tecnica.

Il documento presentato non dovrà superare in totale le 10 (dieci) facciate formato A4 (escludendo eventuale copertina e l'indice) utilizzando lo stile Times New Roman, altezza 12, interlinea 1 con bordi pagina normali (2,5 cm superiore, 2 cm gli altri) per un massimo di 51 righe di testo per pagina; potranno inoltre essere inseriti ulteriori allegati tecnici, che non potranno comunque superare le 4 (quattro) facciate formato A4.

Al fine di agevolare una valutazione coerente con i criteri di valutazione dell'offerta, il documento presentato deve contenere un paragrafo per ciascuno dei subelementi indicati nella tabella riportata nel successivo paragrafo 18.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto posto a base di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui al comma 7 dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui una miglioria presentata dal concorrente sia valutata peggiorativa dalla Commissione Giudicatrice, non si procederà all'esclusione dell'concorrente, ma la Commissione Giudicatrice assegnerà un punteggio pari a zero all'elemento o subelemento relativo a tale miglioria. Nel caso la proposta di aggiudicazione sia formulata nei confronti del concorrente che ha offerto la miglioria giudicata peggiorativa, lo stesso dovrà eseguire le prestazioni, per quanto riguarda la miglioria giudicata peggiorativa, secondo quanto previsto nel progetto posto a base di gara mantenendo il prezzo offerto che rimane fisso e invariabile.

La Stazione appaltante si riserva comunque il diritto di rifiutare una miglioria proposta dal concorrente nei confronti del quale è stata proposta l'aggiudicazione. In tal caso, mantenendo inalterato l'importo offerto, il concorrente dovrà eseguire le prestazioni, per quanto riguarda la miglioria rifiutata, secondo quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

Si precisa che l'offerta tecnica non deve riportare riferimenti all'importo offerto, che è invece oggetto della proposta economica del concorrente inserita nella busta "C - Offerta economica". Pertanto, nel caso dalla lettura dell'offerta tecnica sia possibile risalire all'offerta economica, il concorrente sarà escluso dalla gara.

L'offerta tecnica deve essere incondizionata, a pena di esclusione.

I documenti costituenti l'offerta tecnica devono essere tutti sottoscritti digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso il concorrente sia un soggetto di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei) o e) (consorzi ordinari) o g) (GEIE) del comma 2 dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituito, i documenti devono essere tutti sottoscritti digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. Il legale rappresentante del concorrente può essere sostituito da un procuratore dotato dei poteri necessari, allegando copia non autenticata della procura attestante il potere di presentare offerta.

#### *Caricamento dell'offerta tecnica sulla piattaforma telematica del portale appalti*

Il caricamento sulla piattaforma telematica del portale appalti della relazione tecnica d'offerta è obbligatorio per poter inoltrare l'offerta per la procedura in oggetto.

Gli allegati alla relazione illustrativa possono essere caricati singolarmente oppure assemblati in uno o più file contenenti più allegati. Si raccomanda in tali casi di verificare la dimensione del file complessivo.

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica "C - Offerta economica", contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica sottoscritta digitalmente, formulata preferibilmente utilizzando la scheda 3 messa a disposizione, in formato pdf, sul "portale appalti" nella sezione dedicata ai concorrenti, completa dei seguenti elementi:

- i corrispettivi unitari al netto dell'I.V.A., (in cifre ed in lettere), offerti per ognuna delle voci riportate in scheda;
- i corrispettivi complessivi al netto dell'I.V.A., (in cifre ed in lettere), ottenuti dal prodotto del corrispettivo unitario offerto per le quantità presunte poste a base di gara;
- l'importo totale offerto (in cifre ed in lettere), ottenuto dalla sommatoria dei corrispettivi complessivi offerti, al netto dell'I.V.A.;
- la percentuale di ribasso (in cifre ed in lettere) calcolata sull'importo posto a base d'asta;
- la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dichiarando altresì che l'importo indicato garantisce comunque il rispetto dei minimi salariali.

Tutti gli importi, le percentuali, gli oneri ed i costi indicati nell'offerta economica sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta espressa in lettere.

Tutti gli importi, le percentuali, gli oneri ed i costi indicati nell'offerta economica sono indicati con due cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

**Ai fini della redazione della classifica sarà preso in considerazione esclusivamente il ribasso percentuale complessivo offerto sull'importo posto a base di gara espresso in lettere.**

Il Responsabile Unico del Procedimento, dopo la proposta di aggiudicazione, procede alla verifica dei calcoli presenti nell'offerta economica del concorrente tenendo per valido e immutabile il ribasso percentuale complessivo offerto espresso in lettere e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, l'importo totale offerto. Qualora l'importo totale offerto, espresso in lettere, non corrisponda ai corrispettivi unitari e/o complessivi offerti, questi ultimi saranno ricalcolati.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La mancata indicazione nell'offerta economica degli oneri aziendali della sicurezza e/o del costo della manodopera comporta l'automatica esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

L'offerta deve essere incondizionata, **a pena di esclusione**.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Il legale rappresentante può essere sostituito da un procuratore dotato dei poteri necessari, allegando copia non autenticata della procura attestante il potere di presentare offerta e/o di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari all'importo offerto.

Il concorrente la cui offerta economica non è sottoscritta o è sottoscritta da un soggetto che non dispone dei necessari poteri, **è escluso dalla gara**. Nel caso l'offerta debba essere sottoscritta da più di un soggetto, il concorrente è escluso anche ove le ipotesi di cui al periodo precedente si verificano per uno solo dei soggetti che avrebbero dovuto sottoscriverla.

*Caricamento dell'offerta economica sulla piattaforma telematica del portale appalti*

Il caricamento sulla piattaforma telematica del portale appalti della offerta economica è obbligatoria per poter inoltrare l'offerta.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 8 – Punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (T)	75
Offerta economica (E)	25
TOTALE	<b>100</b>

Tutti i calcoli necessari ad individuare la migliore offerta saranno condotti arrotondando i numeri alla seconda cifra decimale (ad es. 0,874 diventa 0,87 mentre 0,875 diventa 0,88).

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati per ciascun elemento e subelemento con la relativa ripartizione dei punteggi.

Si precisa che ciascun subelemento descrive una particolare caratteristica che deve essere valutata nell'offerta. Ciascun subelemento è accompagnato da un criterio di valutazione che spiega le modalità con le quali procedere a tale valutazione. Gli elementi sono semplicemente gruppi di subelementi simili e non hanno alcuna funzione ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i subelementi caratterizzati da "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Con lettera T vengono indicati i subelementi caratterizzati da "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella n. 9 – elementi e subelementi di valutazione dell'offerta tecnica

Elemento	Subelemento	Titolo	Peso: Punti $P^{Tj,k}$		D / Q / T
<b>T1</b>		<b>Qualità hardware dei dispositivi RADAR</b>	<b>36</b> di cui:		
	T1.1	Qualità tecnologiche del sensore RADAR	5	$P_s^{T1.1}$	D
	T1.2	Range di rilevamento dei veicoli	4	$P^{T1.2}$	T
	T1.3	Range di rilevamento pedoni	3	$P^{T1.3}$	T
	T1.4	Risoluzione	4	$P^{T1.4}$	T
	T1.5	Campo visivo	4	$P^{T1.5}$	T
	T1.6	Gestione target	4	$P^{T1.6}$	T
	T1.7	Peso	3	$P^{T1.7}$	T
	T1.8	Altezza d'installazione	3	$P^{T1.8}$	T
	T1.9	Periodicità della manutenzione	2	$P^{T1.9}$	T
	T1.10	Gestione via WEB	2	$P^{T1.10}$	T
	T1.11	Monitoraggio volumi traffico	2	$P^{T1.11}$	T

Elemento	Subelemento	Titolo	Peso: Punti $P^{Tj,k}$		D/Q/T
<b>T2</b>		<b>Qualità software della piattaforma AID e del Middleware centrale</b>	<b>16</b> di cui:		
	T2.1	Caratteristiche dell'architettura software	3	$P_s^{T2.1}$	D
	T2.2	Sistema di controllo e gestione della piattaforma AID (qualità di prodotto)	4	$P_s^{T2.2}$	D
	T2.3	Middleware di gestione centralizzata ed integrazione con il C.R.I. (qualità di prodotto)	4	$P_s^{T2.3}$	D
	T2.4	Sviluppo ed espandibilità dell'architettura software	5	$P_s^{T2.4}$	D
<b>T3</b>		<b>Certificazioni e competenze</b>	<b>13</b> di cui:		
	T3.1	Competenze nell'installazione di sensori RADAR	2	$P_s^{T3.1}$	D
	T3.2	Risorse umane dedicate alla gestione del progetto	3	$P_s^{T3.2}$	D
	T3.3	Documentazione di prove sul campo di Sistemi RADAR AID	5	$P_s^{T3.3}$	D
	T3.4	Certificazioni: norme UNI EN ISO 9001:2015 o successiva	3	$P^{T3.4}$	T
<b>T4</b>		<b>Servizi supplementari e assistenza</b>	<b>10</b> di cui:		
	T4.1	Servizio di manutenzione durante i 36 mesi di garanzia	3	$P_s^{T4.1}$	D
	T4.2	Estensione del servizio di manutenzione	7	$P^{T4.2}$	T
		<b>TOTALE</b>	<b>75</b>		

## **T1 Qualità hardware dei dispositivi RADAR**

**(PUNTI TOTALI 36)**

La valutazione sarà effettuata sulla base della relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche tecnologiche, meccaniche, elettriche e funzionali dichiarate per i dispositivi RADAR proposti.

All'interno dell'Elemento T.1 in oggetto dovrà essere considerato come discrezionale il Sub-elemento T.1.1 e come tabellari i restanti Sub-elementi dal T.1.2 al T.1.11 e i rispettivi paragrafi dovranno essere strutturati di conseguenza.

I paragrafi corrispondenti ai Sub-elementi tabellari dovranno riportare, per ciascuno di essi, puntuali riferimenti alla scheda tecnica del sensore proposto, a estratti della stessa o a specifiche dichiarazioni del costruttore per un facile confronto.

La scheda tecnica ed eventuali dichiarazioni aggiuntive dovranno dunque essere obbligatoriamente allegate, come redatte dal costruttore in formato originale.

Nella loro valutazione verranno prese in considerazione le qualità peculiari dell'hardware allo scopo di raffrontarne caratteristiche e prestazioni in riferimento a quelle richieste a progetto.

Non saranno comunque ritenute valide eventuali proposte di dispositivi che comportino la realizzazione di opere civili onerose, la predisposizione di postazioni, collegamenti o apparati aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nell'ambito del progetto.

L'elemento T1 è suddiviso tra i seguenti subelementi:

### **Sub-elemento T1.1 – Qualità tecnologiche del sensore RADAR**

**(punti 5)**

Le prestazioni ottenibili dai sensori installati in campo sono un elemento essenziale per la valutazione della qualità del sistema di Rilevamento Automatico degli Eventi offerto. Il concorrente dovrà dunque evidenziare le caratteristiche dei sensori proposti con riferimento al progetto posto a base di gara.

Le caratteristiche peculiari dovranno essere descritte e argomentate con la massima chiarezza espositiva, in modo da facilitare la comprensione dei principi fisici su cui si basano e delle potenzialità degli algoritmi software utilizzati per sfruttarli. (Ad esempio: tecniche per il tracking degli oggetti o per il rilevamento di veicoli fermi, pedoni, ecc.).

Criteria di valutazione

Verranno valutate le tecnologie utilizzate e le caratteristiche prestazionali dei sensori proposti dall'Operatore Economico, anche aggiuntive rispetto a quelle valutate nei Sub-elementi successivi, significative per garantire un'elevata qualità di rilevamento degli eventi nel contesto autostradale.

**Sub-elemento T1.2 – Range di rilevamento dei veicoli (punti 4)**

Per il modello di sensore RADAR proposto verrà valutata la lunghezza massima della tratta di rilevamento dei veicoli espressa in metri, come attestata dal costruttore nella scheda tecnica o in specifiche dichiarazioni allegata, rilasciate dal costruttore stesso (2 x Raggio in caso di RADAR rotativi).

Criteria di valutazione

Per la determinazione del punteggio da assegnare al presente sub-elemento saranno utilizzate le seguenti soglie:

Soluzione proposta	Punteggio
$> 1000 \text{ m}$	4
$700 \text{ m} < X \leq 1000 \text{ m}$	3
$500 \text{ m} < X \leq 700 \text{ m}$	1
$\leq 500 \text{ m}$	0

**Sub-elemento T1.3 – Range di rilevamento pedoni (punti 3)**

Per il modello di sensore RADAR proposto verrà valutata la lunghezza massima della tratta di rilevamento dei pedoni espressa in metri, come attestata dal costruttore nella scheda tecnica o in specifiche dichiarazioni allegata, rilasciate dal costruttore stesso (2 x Raggio in caso di RADAR rotativi).

Criteria di valutazione

Per la determinazione del punteggio da assegnare al presente sub-elemento saranno utilizzate le seguenti soglie:

Soluzione proposta	Punteggio
$> 700 \text{ m}$	3
$400 \text{ m} < X \leq 700 \text{ m}$	2
$250 \text{ m} < X \leq 400 \text{ m}$	1
$\leq 250 \text{ m}$	0

**Sub-elemento T1.4 – Risoluzione (punti 4)**

Per il modello di sensore RADAR proposto verrà valutata la risoluzione all'interno del range di rilevamento, come attestata dal costruttore nella scheda tecnica o in specifiche dichiarazioni allegata, rilasciate dal costruttore stesso.

Criteria di valutazione

Per la determinazione del punteggio da assegnare al presente sub-elemento saranno utilizzate le seguenti soglie:

Soluzione proposta	Punteggio
$< 25 \text{ cm}$	4
$25 \text{ cm} \leq X < 35 \text{ cm}$	3
$35 \text{ cm} \leq X < 45 \text{ cm}$	1
$> 45 \text{ cm}$	0

**Sub-elemento T1.5 – Campo visivo****(punti 4)**

Per il modello di sensore RADAR proposto verrà valutato il campo visivo ottenibile da un singolo sensore, come attestato dal costruttore nella scheda tecnica o in specifiche dichiarazioni allegate, rilasciate dal costruttore stesso.

Critério di valutazione

Per la determinazione del punteggio da assegnare al presente sub-elemento saranno utilizzate le seguenti soglie:

Soluzione proposta	Punteggio
$= 360^\circ$	4
$180^\circ \leq X < 360^\circ$	2
$< 180^\circ$	0

**Sub-elemento T1.6 – Gestione target****(punti 4)**

Per il modello di sensore RADAR proposto verrà valutato il numero massimo di target tracciabili in contemporanea per ogni tratta di lunghezza 100 m con fino a 4+4 corsie, come attestata dal costruttore nella scheda tecnica o in specifiche dichiarazioni allegate, rilasciate dal costruttore stesso.

Critério di valutazione

Per la determinazione del punteggio da assegnare al presente sub-elemento saranno utilizzate le seguenti soglie:

Soluzione proposta	Punteggio
$> 160$	4
$120 \leq X < 160$	2
$< 120$	0

**Sub-elemento T1.7 – Peso****(punti 3)**

Per il modello di sensore RADAR proposto verrà valutato il peso approssimativo del dispositivo espresso in chilogrammi e in condizioni operative, come attestata dal costruttore nella scheda tecnica o in specifiche dichiarazioni allegate, rilasciate dal costruttore stesso.

Critério di valutazione

Per la determinazione del punteggio da assegnare al presente sub-elemento saranno utilizzate le seguenti soglie:

Soluzione proposta	Punteggio
$\leq 8 \text{ Kg}$	3
$8 \text{ Kg} < X \leq 15 \text{ Kg}$	1
$> 15 \text{ Kg}$	0

**Sub-elemento T1.8 – Altezza d'installazione****(punti 3)**

Per il modello di sensore RADAR proposto verrà valutata l'altezza massima d'installazione, espressa in metri e in posizione laterale rispetto alla strada monitorata, come attestata dal costruttore nella scheda tecnica o in specifiche dichiarazioni allegate, rilasciate dal costruttore stesso.

Critério di valutazione

Per la determinazione del punteggio da assegnare al presente sub-elemento saranno utilizzate le seguenti soglie:

Soluzione proposta	Punteggio
$4 \text{ m} < X \leq 7 \text{ m}$	3
$7 \text{ m} < X \leq 15 \text{ m}$	1
$< 4 \text{ m}, > 15 \text{ m}$	0

**Sub-elemento T1.9 – Periodicità della manutenzione****(punti 2)**

Per il modello di sensore RADAR proposto verrà valutata la durata dell'intervallo fra gli interventi di manutenzione programmata richiesti dal costruttore.

Critério di valutazione

Per la determinazione del punteggio da assegnare al presente sub-elemento saranno utilizzate le seguenti soglie:

<b>Soluzione proposta</b>	<b>Punteggio</b>
$\geq 36$ mesi	2
$24 \text{ mesi} \leq X < 36$ mesi	1
$\leq 24$ mesi	0

**Sub-elemento T1.10 – Gestione via WEB****(punti 2)**

Per il modello di sensore RADAR proposto verrà valutata la disponibilità di un'interfaccia di accesso ai parametri di configurazione e funzionamento direttamente da web browser come attestata dal costruttore nella scheda tecnica o in specifiche dichiarazioni allegate, rilasciate dal costruttore stesso.

Critério di valutazione

Per l'attribuzione dei punteggi saranno utilizzati i seguenti criteri:

<b>Soluzione proposta</b>	<b>Punteggio</b>
Con interfaccia succitata	2
Senza interfaccia succitata	0

**Sub-elemento T1.11 – Monitoraggio volumi traffico****(punti 2)**

Per il modello di sensore RADAR proposto verrà valutata la possibilità di ottenere una stima in tempo reale della velocità media e dei volumi di traffico sui settori monitorati, come attestata dal costruttore nella scheda tecnica o in specifiche dichiarazioni allegate, rilasciate dal costruttore stesso.

Critério di valutazione

Per l'attribuzione dei punteggi saranno utilizzati i seguenti criteri:

<b>Soluzione proposta</b>	<b>Punteggio</b>
Con succitata funzionalità	2
Senza succitata funzionalità	0

**T2 Qualità software della piattaforma AID e del Middleware centrale****(PUNTI TOTALI 16)**

La valutazione sarà effettuata sulla base della relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche software della piattaforma AID e del Middleware centrale.

Le proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo dovranno essere riepilogate in un unico documento strutturato in maniera coerente con la suddivisione sotto elencata dei Sub-elementi dell'Elemento T.2 "Qualità software", al fine di mettere in evidenza le proposte formulate e per una più agevole comparazione delle stesse.

Verranno prese in considerazione le qualità peculiari del software proposto, in riferimento a quello previsto a progetto.

All'interno dell'Elemento T.2 in oggetto dovranno essere considerati come descrittivi tutti i Sub-elementi dal T.2.1 al T.2.4 e i rispettivi paragrafi dovranno essere strutturati di conseguenza.

Eventuali documentazioni tecniche di software di terze parti dovranno essere allegati come redatte dal produttore in formato originale.

L'elemento T2 è suddiviso tra i seguenti sub-elementi:

### **Sub-elemento T2.1 – Caratteristiche dell’architettura software (punti 3)**

E’ importante valutare le caratteristiche del sistema proposto dal punto di vista del numero e del ruolo degli applicativi software con riferimento a quanto previsto a progetto, al fine di evidenziare la pulizia nell’architettura complessiva, la semplicità gestionale, diagnostica e manutentiva.

Per facilitare la comprensione e consentire il confronto in fase di analisi, le descrizioni dovranno fare riferimento a schemi e diagrammi presenti nel Capitolato Speciale Prestazionale, anche nel caso in cui l’Operatore Economico intenda proporre modifiche o integrazioni ad alcuni degli aspetti dell’architettura software prevista a progetto.

#### Criteria di valutazione

Verranno valutate le caratteristiche architettoniche del sistema proposto, che dovrà essere illustrato con la massima chiarezza espositiva rappresentando componenti ed applicativi mediante schemi a blocchi coadiuvati, per ogni livello, da una descrizione dettagliata delle funzioni svolte, delle modalità di interfacciamento (interne e verso gli applicativi già in uso da parte della Committente) e dei relativi protocolli di comunicazione.

### **Sub-elemento T2.2 Sistema di controllo e gestione della piattaforma AID (qualità di prodotto) (punti 4)**

Al fine di ottimizzare le prestazioni dei dispositivi in campo e del sistema di rilevamento nel suo complesso è importante valutare le caratteristiche della piattaforma software dedicata all’interfacciamento con i dispositivi e i relativi algoritmi.

#### Criteria di valutazione

Verrà valutato il sistema di controllo e gestione per l’AID, che dovrà essere illustrato con la massima chiarezza espositiva mettendo in evidenza le caratteristiche della piattaforma software sulla base della seguente suddivisione:

- funzionalità e qualità dell’interfaccia software per il monitoraggio e la configurazione di sistemi e dispositivi costituenti la piattaforma;
- manutenibilità, intesa come capacità del software di essere aggiornato o modificato per includere correzioni, miglioramenti o adattamenti;
- capacità di interfacciamento verso dispositivi (ad es. telecamere) o applicativi terzi;
- conformità a standard internazionali o a metodologie di sviluppo del software in relazione a riconosciuti standard tecnici di riferimento.

### **Sub-elemento T2.3 Middleware di gestione centralizzata ed integrazione con il C.R.I. (qualità di prodotto) (punti 4)**

E’ importante valutare le caratteristiche del sistema di interfacciamento fra i diversi sottosistemi e gli applicativi esterni, al fine di valorizzarne la semplicità dal punto di vista dell’integrazione, della gestione diagnostica e manutentiva.

#### Criteria di valutazione

Verrà valutato il Sistema dedicato alla di gestione centralizzata e all’integrazione con il Centro Radio Informativo, che dovrà essere illustrato con la massima chiarezza espositiva mettendo in evidenza le caratteristiche della piattaforma software sulla base della seguente suddivisione:

- manutenibilità, la capacità del software di essere aggiornato o modificato per includere correzioni, miglioramenti o adattamenti;
- compatibilità, la capacità del software di essere integrato con applicativi già in uso presso la Stazione Appaltante; conformità a standard internazionali o a metodologie di sviluppo del software in relazione a riconosciuti standard tecnici di riferimento;
- presentazione di esempi dettagliati di interfacce utente già sviluppate per l’utilizzo in contesti simili su applicativi di terze parti.

### **Sub-elemento T2.4 – Sviluppo ed espandibilità dell’architettura software (punti 5)**

E’ importante valutare le caratteristiche del sistema proposto dal punto di vista degli applicativi software, al

fine di valorizzarne qualità aggiuntive che si ritiene possano migliorare l'usabilità del sistema stesso.

#### Criteria di valutazione

Verranno valutate le ulteriori caratteristiche che, pur non essendo strettamente essenziali per la funzionalità dei sistemi, sono da ritenersi migliorative, quali:

- a. per il Sistema di controllo e gestione della piattaforma AID:
  - l'utilizzo di un software creato per dialogare nativamente con i dispositivi in campo e supportato nelle sue evoluzioni dal costruttore degli stessi;
  - la possibilità di accedere direttamente al Database con i dati dei sensori;
- b. per la piattaforma di Middleware dedicata alla gestione centralizzata e all'integrazione con il C.R.I.:
  - l'utilizzo, ove applicabile, di software basati su piattaforme aperte e scalabili;
  - la possibilità di espandere i sistemi AID gestiti senza necessità di ulteriori risorse hardware e software;
- c. per entrambi i sistemi:
  - la possibilità di implementare nuove funzionalità o integrazioni;
  - la chiarezza nell'organizzazione, interna ed esterna, dei moduli applicativi;
  - la metodica dello sviluppo software che dovrà prevedere future evoluzioni per sfruttare al meglio i costi di progettazione/sviluppo;
  - l'esistenza di procedure guidate per la modifica e l'aggiunta di dispositivi, postazioni o tratte.

### **T3 Certificazioni e competenze**

**(PUNTI TOTALI 20)**

Le certificazioni e le competenze in possesso del concorrente, riferite a quanto previsto nel Capitolato Speciale Prestazionale, dovranno essere riepilogate in un documento strutturato in maniera coerente con la suddivisione sotto elencata dei Sub-elementi dell'Elemento T.3 "Certificazioni e competenze", al fine di descriverle e metterle in evidenza per una più agevole comparazione.

All'interno dell'Elemento T.3 in oggetto dovranno essere considerati come discrezionali i Sub-elementi T.3.1, T.3.2 e T.3.3 e come tabellare il restante Sub-elemento T.3.4 e i rispettivi paragrafi dovranno essere strutturati di conseguenza.

L'elemento T3 è suddiviso tra i seguenti subelementi:

#### **Sub-elemento T3.1 Competenze nell'installazione di sensori RADAR**

**(punti 2)**

Il concorrente potrà documentare le proprie competenze interne già consolidate nell'ambito specifico della realizzazione di sistemi AID basati sulla tecnologia RADAR proposta.

#### Criteria di valutazione

Verrà valutata la disponibilità di personale alle dirette dipendenze dell'Operatore Economico e specificamente formato per le attività di installazione e realizzazione di sistemi AID basati su sensori RADAR della stessa tipologia di quelli proposti. Tali competenze potranno essere comprovate tramite la produzione di attestazioni di corsi di formazione, riferimenti ad installazioni precedenti, dichiarazioni del costruttore del sensore o altro tipo di documentazioni purché direttamente riscontrabili.

#### **Sub-elemento T3.2 – Risorse umane dedicate alla gestione del progetto**

**(punti 3)**

Il concorrente potrà documentare l'eventuale disponibilità di risorse umane, con competenze specifiche nei diversi ambiti necessari, che intende dedicare alla realizzazione del sistema proposto.

#### Criteria di valutazione

Verranno valutate le caratteristiche e le modalità d'impiego delle risorse specializzate messe a disposizione (da remoto e on site in base alle necessità, senza oneri aggiuntivi di qualsiasi natura per la Stazione Appaltante) per la gestione degli aspetti critici del sistema nel suo complesso nelle diverse fasi di installazione, configurazione, tuning, messa in produzione e monitoraggio.

In particolare potrà essere proposta l'assegnazione di una figura professionale di Project Manager dedicato alle dirette dipendenze dell'Operatore Economico.

Per agevolare la valutazione dovranno essere fornite precise indicazioni, tramite curricula e documentazione (qualifiche, esperienza, certificazioni, etc...), del personale cui sarà demandata l'effettuazione delle attività di erogazione di servizi professionali nelle rispettive fasi di installazione, configurazione, tuning, messa in produzione e monitoraggio.

In particolare, dovranno essere chiaramente segnalate eventuali esperienze precedenti sui seguenti aspetti:

- realizzazione/gestione di sistemi AID analoghi in spazi aperti;
- ingegnerizzazione hardware/software di sistemi tecnologici di segnalazione eventi e in generale nell'ambito della sicurezza.

### **Sub-elemento T3.3 – Documentazione di prove sul campo di Sistemi RADAR AID (punti 5)**

Il concorrente potrà documentare i risultati ottenuti in altre realizzazioni precedenti di sistemi della stessa tipologia proposta.

#### Criterio di valutazione

Verranno valutate:

- con riferimento alle realizzazioni di impianti di rilevamento automatico degli eventi traffico effettuate negli ultimi anni in ambito autostradale o in situazioni di spazi aperti, dovranno essere evidenziati eventuali risultati ottenuti, utilizzando il tipo di tecnologia proposta, in termini di tipo di eventi rilevati, copertura e numero di falsi allarmi al giorno per chilometro di tratta monitorata;
- le documentazioni che comprovino l'utilizzo di sensori della tipologia proposta e dello stesso costruttore in impianti AID reali in campo aperto, a livello nazionale o internazionale, eventualmente corredati di informazioni sul livello prestazionale raggiunto in termini di tipo di eventi rilevati, copertura e numero di falsi allarmi al giorno per chilometro di tratta monitorata.

### **Sub-elemento T3.4 – Certificazioni: norme UNI EN ISO 9001:2015 o successiva (punti 3)**

Verrà valutato il possesso, alla data di presentazione dell'offerta, del Certificato di conformità alle norme relative allo svolgimento del servizio di progettazione, ingegnerizzazione, installazione, controllo e manutenzione per reti di sistemi di telecomunicazioni e rete dati.

#### Criterio di valutazione

Per l'attribuzione dei punteggi saranno utilizzati i seguenti criteri:

<b>Soluzione proposta</b>	<b>Punteggio</b>
Certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 o successiva	2
Senza certificazione	0

## **T4 Servizi supplementari e assistenza**

**(PUNTI TOTALI 10)**

Le proposte relative al servizio di manutenzione, nel periodo di garanzia e nella sua eventuale estensione temporale (post-garanzia) dovranno essere riepilogate in un documento strutturato in maniera coerente con la suddivisione sotto elencata dei Sub-elementi dell'Elemento T.4 "Servizi supplementari e assistenza".

Tale documento dovrà illustrare in maniera chiara ed esaustiva la tipologia e le modalità operative dei servizi aggiuntivi di manutenzione preventiva, evolutiva e straordinaria che l'Operatore Economico eventualmente intende offrire. Per i servizi post-garanzia si dovrà indicare il numero di mesi, successivi al periodo di garanzia a norma di legge (12 mesi) o all'estensione dello stesso ove già richiesto, durante i quali l'Operatore Economico garantirà l'esecuzione dei medesimi servizi di manutenzione già previsti per il periodo di garanzia.

All'interno dell'Elemento T.4 in oggetto dovrà essere considerato come discrezionale il Sub-elemento T.4.1 e come tabellare il restante Sub-elemento T.4.2 e i rispettivi paragrafi dovranno essere strutturati di conseguenza.

L'elemento T4 è suddiviso tra i seguenti subelementi:

#### **Sub-elemento T4.1 - Servizio di manutenzione durante i 36 mesi di garanzia (punti 3)**

Saranno valutati eventuali servizi aggiuntivi offerti nel periodo di garanzia. In particolare la tipologia, la frequenza e le modalità operative delle attività di manutenzione preventiva, evolutiva e straordinaria (su guasto) che l'Operatore Economico intende offrire, comprese nell'offerta economica, durante il periodo di garanzia a norma di legge (12 mesi) o all'estensione dello stesso ove già richiesto.

##### Critério di valutazione

Dovranno essere fornite specifiche indicazioni almeno sui seguenti aspetti:

- manutenzione preventiva: numero di visite annue previste per ciascun impianto, elenco controlli effettuati durante la visita, elenco dei materiali di consumo che saranno sostituiti durante la visita;
- manutenzione straordinaria su guasto: giornate e orari di disponibilità del servizio, tempo minimo garantito d'arrivo sull'impianto (in caso d'estrema urgenza), tempo massimo di ripristino del guasto, comprensivo delle parti di ricambio necessarie (per guasti di natura ordinaria);
- eventuali altre prestazioni offerte (ad esempio installazione degli aggiornamenti software che dovessero rendersi disponibili nel periodo di garanzia).

#### **Sub-elemento T4.2 – Estensione del servizio di manutenzione (punti 7)**

Sarà valutata un'eventuale dichiarazione con la quale l'Operatore Economico attesta che i medesimi servizi di manutenzione e le eventuali ulteriori prestazioni già offerte nel periodo di garanzia (Sub-elemento T.4.1) saranno protratti, senza oneri di qualsiasi natura per la Stazione Appaltante, per un periodo successivo ai 36 mesi previsti a progetto.

##### Critério di valutazione

Al fine della determinazione del punteggio da assegnare al presente Sub-elemento, l'Operatore Economico dovrà esprimere il prolungamento offerto indicando uno fra i seguenti valori:

<b>Estensione proposta</b>	<b>Punteggio</b>
nessuna estensione	0
12 mesi di estensione	2
18 mesi di estensione	4
24 mesi di estensione	7

## **18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

Per i subelementi qualitativi discrezionali "D" (T1.1, T2.1÷T2.4, T3.1÷T3.3 e T4.1) ogni Commissario attribuisce un coefficiente con il metodo del confronto a coppie adottato anche nelle linee guida A.N.AC. di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa".

Nel metodo del confronto a coppie ciascun Commissario confronta tra loro, per ogni subelemento oggetto di valutazione, tutte le offerte tecniche indicando il grado di preferenza per ciascuna offerta rispetto a ognuna delle altre attraverso un grado di preferenza variabile tra 1 e 6.

Al termine dei confronti a coppie, il coefficiente  $C_i^{Tj,k}$  attribuito al concorrente i-esimo per il subelemento j,k, che ha un valore compreso tra 0 e 1, è calcolato a partire dalla somma dei gradi di preferenza attribuiti dai singoli Commissari nel confronto a coppie all'offerta del concorrente i-esimo per il subelemento j,k, attribuendo il valore di uno al concorrente che ha ottenuto la somma più alta ed agli altri concorrenti un coefficiente inferiore calcolato linearmente.

In tal modo, al fine di non alterare il rapporto tra i pesi stabiliti per i vari subelementi, al concorrente che ha formulato la migliore offerta per il subelemento j,k è attribuito il punteggio massimo, pari a uno (cd. prima riparametrazione).

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti relativi ai subelementi di natura qualitativi "D" non sono attribuiti mediante il confronto a coppie ma sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari a ciascun subelemento, nel rispetto della seguente scala di valori:

se il sub elemento in esame risulti “non trattato”:	coefficiente 0,00;
se il subelemento in esame risulti “assolutamente inadeguato”:	coefficiente 0,10;
se il subelemento in esame risulti “inadeguato”:	coefficiente 0,20;
se il subelemento in esame risulti “gravemente carente”:	coefficiente 0,30;
se il subelemento in esame risulti “carente”:	coefficiente 0,40;
se il subelemento in esame risulti “insufficiente”:	coefficiente 0,50;
se il subelemento in esame risulti “sufficiente”:	coefficiente 0,60;
se il subelemento in esame risulti “discreto”:	coefficiente 0,70;
se il subelemento in esame risulti “buono”:	coefficiente 0,80;
se il subelemento in esame risulti “distinto”:	coefficiente 0,90;
se il subelemento in esame risulti “ottimo”:	coefficiente 1,00

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni subelemento da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando linearmente a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Per i restanti subelementi qualitativi tabellari “T” (T1.2 ÷ T1.11, T3.4 e T4.2) l’attribuzione dei punteggi non sarà effettuata con il metodo del confronto a coppie, ma sulla base di quanto descritto nelle rispettive declaratorie.

Il punteggio tecnico complessivo dell’i-esimo concorrente ( $P_i^T$ ) è calcolato con la seguente formula:

$$P_i^T = C_i^{T1.1} \times P_s^{T1.1} + P^{T1.2} + P^{T1.3} + P^{T1.4} + P^{T1.5} + P^{T1.6} + P^{T1.7} + P^{T1.8} + P^{T1.9} + P^{T1.10} + P^{T1.11} + C_i^{T2.1} \times P_s^{T2.1} + C_i^{T2.2} \times P_s^{T2.2} + C_i^{T2.3} \times P_s^{T2.3} + C_i^{T2.4} \times P_s^{T2.4} + C_i^{T3.1} \times P_s^{T3.1} + C_i^{T3.2} \times P_s^{T3.2} + C_i^{T3.3} \times P_s^{T3.3} + P^{T3.4} + C_i^{T4.1} \times P_s^{T4.1} + P^{T3.4}$$

dove

- $C_i^{Tj.k}$  = coefficiente Tj.k, del concorrente i-esimo (relativo ai subelementi “Discrezionali”);
- $P_s^{Tj.k}$  = peso subelemento Tj.k (relativo ai subelementi “Discrezionali”\*)
- $P^{Tj}$  = punteggio subelemento Tj.k (relativo ai subelementi “Tabellari”\*)

\*(vedi tabella 9)

Unicamente al fine di non alterare il rapporto tra i pesi stabiliti per l’offerta tecnica e l’offerta economica, se nel punteggio tecnico complessivo ( $P_i^T$ ) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio, viene riparametrato (cd. “seconda riparametrazione”) rapportando quindi il massimo dei punteggi ottenuti al punteggio massimo fissato per l’offerta tecnica (75 punti) e distribuendo con legge lineare i rimanenti punteggi.

### 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

#### Offerta Economica

È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione non lineare:

- Per  $R_i \leq R_{soglia}$ :  $C_i^E = X \times R_i / R_{soglia}$
- Per  $R_i > R_{soglia}$ :  $C_i^E = X + (1,0 - X) \times (R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia})$

dove:

- $C_i^E$  = coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica attribuito al concorrente i-esimo;
- $R_i$  = offerta (ribasso percentuale in lettere) del concorrente i-esimo;

- $R_{\text{soglia}}$  = media aritmetica dei valori del ribasso percentuale in lettere offerto dai concorrenti;
- $X = 0,90$ ;
- $R_{\text{max}}$  = offerta (ribasso percentuale complessivo in lettere) più conveniente.

Il punteggio economico complessivo dell'i-esimo concorrente ( $P_i^E$ ) è calcolato con la seguente formula:

$$P_i^E = C_i^E \times P^E$$

dove:

- $C_i^E$  = coefficiente elemento economico E, del concorrente i-esimo;
- $P^E$  = peso elemento economico E (25 punti).

#### **18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La Commissione Giudicatrice, terminata l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica ed economica procede al calcolo del punteggio complessivo di ciascun concorrente.

Il punteggio complessivo del concorrente i-esimo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti dallo stesso nell'offerta tecnica ( $P_i^T$ ), economica ( $P_i^E$ ):

$$P_i = P_i^T + P_i^E$$

Nel caso in cui pervenga l'esclusione del primo concorrente in graduatoria, non si procederà alla riformulazione della graduatoria riparametrando nuovamente i punteggi attribuiti, bensì si procederà tramite il semplice scorrimento della graduatoria in essere.

### **19. SEGGIO DI GARA**

Il Seggio di Gara è nominato dalla Stazione Appaltante ed è responsabile della fase di gara relativa alla busta amministrativa (Busta A).

In capo ai componenti del Seggio di gara non devono sussistere cause di incompatibilità di cui all'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Tutte le operazioni relative alla fase amministrativa della gara sono successivamente dettagliate al punto successivo.

Le funzioni attribuite al seggio di gara potranno, eventualmente, essere svolte direttamente dalla Commissione Giudicatrice di cui al punto successivo.

### **20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **08.10.2019**, alle ore **09.30** presso la Sala Gare della Stazione appaltante in Via Vittorio Locchi, 19 – 34143 Trieste (Italia) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

E' ammesso un solo rappresentante per Concorrente partecipante, sia esso in forma singola o in R.T.I.: In caso di R.T.I. non ancora costituito, il rappresentante dovrà essere munito di delega sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre giorni prima della data fissata.

Il Seggio di Gara procederà, nella prima seduta pubblica, a:

- a. aprire la busta telematica “A” e verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte nel quale saranno riportati i concorrenti ammessi e gli eventuali concorrenti esclusi;
- d. trasmettere gli atti al Responsabile Unico del Procedimento affinché la Stazione appaltante possa adottare il provvedimento di ammissione ed esclusione di cui all’art. 76, comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La segretezza delle offerte, essendo le stesse inviate tramite la piattaforma telematica del portale appalti, è garantita dal Gestore del Sistema Maggioli S.p.A..

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **21. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione Giudicatrice è nominata dalla Stazione appaltante, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e dell’apertura delle offerte economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee Guida ANAC n. 3).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

La Commissione Giudicatrice può svolgere anche tutte le funzioni attribuite al Seggio di gara.

## **22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta adottato il provvedimento di ammissione ed esclusione di cui al comma 2-bis dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta telematica “B” concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione Giudicatrice procederà quindi alla seconda riparametrazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi tecnici complessivi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta pubblica, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione Giudicatrice procederà all’apertura della busta telematica “C” contenente l’offerta economica, darà lettura delle offerte e quindi alla attribuirà i relativi punteggi.

La Commissione Giudicatrice procederà dunque all’individuazione dell’unico punteggio finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio finale, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul punteggio tecnico complessivo ( $P_1^T$ ).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio finale e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a verificare se le offerte superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. La verifica della soglia di anomalia è effettuata utilizzando il punteggio tecnico complessivo ( $P_i^T$ ), prima della seconda riparametrazione. In osservanza a quanto previsto dal penultimo periodo del predetto comma 3, il calcolo dell'anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Qualora vi siano offerte che superano tale soglia, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione Giudicatrice, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al punto successivo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta telematica "B";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta, all'esito della verifica, risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede tramite posta elettronica certificata PEC al concorrente la presentazione, tramite posta elettronica certificata PEC, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, il RUP assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile Unico del Procedimento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

### **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione Giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Il RUP, ricevuta la proposta di aggiudicazione da parte della Commissione, può comunque procedere alla verifica dell'offerta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso procede come previsto al punto precedente.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 23 del presente disciplinare, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il RUP prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., richiede al concorrente nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice è soggetta alla verifica ed all'approvazione del RUP, ai sensi del comma 5 dell'art. 32 e del comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 60 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto nel caso il Responsabile Unico del Procedimento richieda chiarimenti o documenti all'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione. Nel caso l'operatore economico non fornisca i chiarimenti e i documenti richiesti, o il loro contenuto non consenta l'approvazione della proposta di aggiudicazione, il Responsabile Unico del Procedimento esclude l'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione. Escluso il primo operatore economico in graduatoria, il Responsabile Unico del Procedimento procede con l'operatore economico che segue in graduatoria.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

L'aggiudicazione dell'appalto non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi del comma 6 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante potrà aggiudicare, quindi, al successivo concorrente in graduatoria previa verifica del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del comma 5 dell'art. 32 e del comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Qualora la Stazione appaltante proceda ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui all'articolo 92, commi 3e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente,

la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione e stipula contratto è pari a circa € 9.000,00.- La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto non può essere ceduto dall'aggiudicatario a pena di risoluzione in danno dello stesso e a pena di risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell'emissione da parte dell'appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La Stazione appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'avvio della fornitura oggetto del presente appalto in pendenza della stipula del contratto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

## **25. DOCUMENTI RICHIESTI AL SOGGETTO AGGIUDICATARIO**

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, entro i termini e nel rispetto delle modalità successivamente indicati dalla Stazione Appaltante, con apposita nota, pena la revoca dell'aggiudicazione e conseguente incameramento della garanzia a corredo dell'offerta, i documenti di seguito indicati:

1. **cauzione definitiva**, per un importo definito sulla base del calcolo determinato dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La polizza assicurativa o la fideiussione bancaria dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, come previsto dall'art. 1944 del Codice Civile; dovrà prevedere inoltre la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, e dovrà essere operativa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Società. La firma del funzionario dell'Istituto bancario o assicurativo che rilascia la polizza o la fideiussione dovrà essere legalizzata con formula che attesta l'idoneità dei poteri di firma. Si precisa che l'operatore economico, qualora intendesse avvalersi del beneficio delle riduzioni dell'importo della cauzione previsto dall'articolo

93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovrà allegare copia delle relative certificazioni in corso di validità di cui è in possesso;

2. polizza assicurativa, costituita ad hoc o, qualora già esistente, completa di quietanza di avvenuto pagamento, a copertura della responsabilità civile per danni causati verso la Stazione appaltante e verso terzi nell'espletamento del servizio aggiudicato, avente massimale per singolo sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

#### **SOLO IN CASO DI R.T.I.**

3. **mandato collettivo speciale** con rappresentanza alla mandataria (precedentemente designata). Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni previste all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal paese in cui il relativo atto è redatto.

La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa mandataria.

#### **SOLO IN CASO DI CONSORZIO**

4. **originale** o copia notarile dell'atto deliberativo dell'organo direttivo del consorzio relativo all'affidamento delle prestazioni alla consorziata;
5. **dichiarazioni** sostitutive recanti l'elenco dei soci, non soci ed ausiliari propri e della consorziata indicata quale esecutrice delle prestazioni.

### **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN FASE DI GARA**

Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 104/2010, sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992.

Eventuali ricorsi relativi alla presente procedura dovranno essere presentati con modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i..

### **27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il concorrente partecipante esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali sottoscrivendo le schede di offerta.

A tal fine, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che:

- a. il trattamento dei dati che riguardano il concorrente ha finalità di:
  - gestire la procedura di gara;
  - gestire l'eventuale contrattualizzazione;
  - eseguire gli obblighi derivanti dal contratto;
  - adempiere ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie;
  - gestire l'eventuale accesso agli atti;
- b. in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici;
- c. il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto concerne l'adempimento di obblighi legali e contrattuali, pertanto l'eventuale rifiuto, sia esso totale o parziale, da parte del concorrente a conferire i dati o a trattarli, potrà comportare la sua esclusione dalla procedura di gara, nonché l'impossibilità di instaurare rapporti contrattuali o di proseguire l'esecuzione di quelli già in corso;
- d. i dati potranno essere comunicati a:

- amministrazioni pubbliche
- professionisti;
- istituti di credito;
- imprese di assicurazione;
- società di servizi;

e. relativamente ai dati medesimi l'impresa interessata può esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

f. titolare del trattamento è il Commissario Delegato, Via Vittorio Locchi n. 19 – 34143 Trieste

## 28. ULTERIORI DISPOSIZIONI

La Stazione appaltante si riserva:

- di non dar luogo o di annullare o di revocare in qualsiasi momento la procedura di gara, o di prorogare i termini di presentazione dell'offerta, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura al riguardo;
- di sospendere la procedura e di rimandarla a successiva data qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, si rendessero necessari approfondimenti, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura al riguardo;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua a proprio insindacabile giudizio;
- di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, nei casi previsti dall'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza che coloro che hanno presentato offerta possano avanzare alcuna pretesa.

## 29. CONTROVERSIE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Trieste.

È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

## 30. RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante la presente procedura di gara. L'Operatore Economico si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli di presentazione dell'offerta. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la scrivente Società ha la facoltà di escludere il concorrente dalla procedura di scelta del contraente, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa Società.

Trieste, **26 LUG. 2019**

IL SOGGETTO ATTUATORE  
- dott. Graziano Pizzimenti -

